SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 luglio 2004, n. **166.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo).* – *1.* All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3" ».

All'articolo 2, al comma 1:

prima della lettera a), sono inserite le seguenti:

« *0a)* al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3,

comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili";

00a) al comma 1-*bis*, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « senza ritardo » *sono sostituite dalla seguente:* « tempestivamente »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis)* al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario" ».

All'articolo 3, al comma 1:

alla lettera b), le parole da: « e le parole » *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* « e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonché a società da questi partecipate" »;

alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: « o società da questi partecipate » *sono inserite le seguenti:* « o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato »;

alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: « dei relativi importi e delle cause di prelazione » *sono aggiunte le seguenti:* « ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari »; *il quarto periodo è sostituito dal seguente:* « Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7 »; *dopo il quinto periodo è inserito il seguente:* « I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » *e, al sesto periodo, le parole:* « I termini per proporre opposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione »;

alla lettera l), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto »;

alla lettera m), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « nel quarto periodo, dopo le parole: “I creditori che non fanno pervenire il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si legittimano al voto” e le parole: “si ritengono consenzienti” sono sostituite dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato” »;

alla lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: « la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la maggioranza di cui al comma 8 »;

alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo è soppresso.

All’articolo 4, capoverso « ART. 4-*ter* », *al comma 2, le parole:* « Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato ».

Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. – *(Effetti del decreto di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria)*. – *1*. All’articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.

ART. 4-*ter*. – *(Modificazioni all’articolo 5 del decreto-legge n. 347)*. – *1*. All’articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delle attività produttive”;

b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero delle attività produttive”.

ART. 4-*quater*. – *(Disposizioni in materia di azioni revocatorie)*. – *1*. All’articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “dall’articolo 49” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 49 e 91” e le parole: “anche dopo l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell’interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti: “anche nel caso

di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *c-bis)*.

1-*ter*. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2952):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 7 maggio 2004.

Assegnato alla 10ª commissione (Attività produttive), in sede referente, il 7 maggio 2004 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 e 12 maggio 2004.

Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 19, 25 maggio; 15 e 16 giugno 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5072):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004.

Esaminato in aula il 30 giugno 2004 ed approvato il 1º luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

04G0198

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore coltivatori diretti, su designazione della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Gavino Deruda, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore coltivatori diretti, su designazione della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI);

Vista la nota del 7 aprile 2004, n. 1600 - 1.2, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confederazione produttori agricoli (COPAGRI) ha designato il sig. Giovan Battista Aiuto, in sostituzione del consigliere Gavino Deruda;

Considerato che si rende necessario sostituire il predetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Giovan Battista Aiuto è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore coltivatori diretti, su designazione della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI), in sostituzione del cons. Gavino Deruda.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 263

04A06798

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2004.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati, a seguito dell'operazione di concambio del 19 maggio 2004, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la nota n. 47241 del 12 maggio 2004 del Dipartimento del tesoro - Direzione II, con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 19 maggio sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 49591 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 19 maggio 2004 e stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 24 maggio 2004 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto che per l'importo di nominali € 93.002.000,00 dei BTP 3,50% 15 settembre 2002/2005 (IT0003 364566) un operatore ha regolato in fail il 25 maggio 2004;

Vista la nota n. 517936 del 27 maggio 2004 pervenuta in data 9 giugno 2004 con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento, con successivo decreto del direttore generale del Tesoro, dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 455.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 94,324 sono stati riacquistati BTP 3,50% 15 settembre 2002/2005 cod. IT0003364566 per nominali € 423.117.000,00 al prezzo di € 101,43.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 321.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 94,285 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1º febbraio 2003/2006 cod. IT0003424485 per nominali € 302.147.000,00 al prezzo di € 100,32.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 412.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 94,314 sono stati riacquistati BTP 2,75% 15 maggio 2003/2006 cod. IT0003477111 per nominali € 388.414.000,00 al prezzo di € 100,16.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 212.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 94,302 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1º settembre 2003/2006 cod. IT0003522254 per nominali € 200.565.000,00 al prezzo di € 99,91.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 19 maggio 2004, è la seguente:

titolo emesso: BTP 4,25%, 1º febbraio 2003/2019 (IT0003493258) - importo in circolazione 17.541.500.000,00;

titoli riacquistati:

BTP 3,50% - 15 settembre 2002/2005 - (IT0003364566) - importo in circolazione 13.151.883.000,00;

BTP 2,75% - 1º febbraio 2003/2006 - (IT0003424485) - importo in circolazione 15.257.853.000,00;

BTP 2,75% - 15 maggio 2003/2006 - (IT0003477111) - importo in circolazione 14.061.586.000,00;

BTP 2,75% - 1º settembre 2003/2006 - (IT0003522254) - importo in circolazione 16.324.435.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: SINISCALCO

04A06875

DECRETO 1º luglio 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2004, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2004;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2004 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,754%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,115%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2004 è pari al 4,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A06869

DECRETO 1º luglio 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2004, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2004;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2004 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,754%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,115%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2004 è pari al 4,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A06870

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gasparri Raquel Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gasparri Raquel Liliana, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini d'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gasparri Raquel Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 22 febbraio 1994 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) alla sig.ra Gasparri Raquel Liliana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gasparri Raquel Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06752

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Gamarra Arenas Raul Fernando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gamarra Arenas Raul Fernando, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico y cirujano general conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e

dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Gamarra Arenas Raul Fernando è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico y cirujano general rilasciato in data 9 dicembre 1995 dalla «Escuela de Medicina Juan N. Corpas» di Bogotà (Colombia) al sig. Gamarra Arenas Raul Fernando, nato a Socorro (Santander - Colombia) il 10 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gamarra Arenas Raul Fernando è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06753

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Scipioni Telma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Scipioni Telma, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Scipioni Telma è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 22 giugno 1993 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de odontologia (Repubblica Argentina) alla sig.ra Scipioni Telma, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 5 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Scipioni Telma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06724

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Civallero Riccardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Civallero Riccardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doktor stomatologije conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 14 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Civallero Riccardo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doktor stomatologije rilasciato in data 17 ottobre 1994 dall'Università degli studi di Rijeka-Fiume, facoltà di medicina (Repubblica di Croazia) al sig. Civallero Riccardo, cittadino italiano, nato a Torino il 4 luglio 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Civallero Riccardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06725

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Naidoo Carlene Nicolette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Naidoo Carlene Nicolette cittadina sudafricana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di baccalaureus chirurgiae dentium conseguito in Sud Africa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, com-

ma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Naidoo Carlene Nicolette è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di baccalaureus chirurgiae dentium rilasciato in data 24 giugno 1994 dall'University of the Western Cape (Repubblica del Sud Africa) alla sig.ra Naidoo Carlene Nicolette, nata a Elsies River - Città del Capo (Sud Africa) il 28 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Naidoo Carlene Nicolette è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06730

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Cvetanovic Mirjana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cvetanovic Mirjana, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in stomatologia conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Cvetanovic Mirjana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in stomatologia rilasciato in data 25 agosto 1999 dalla facoltà di medicina dell'Università degli di Niš (Repubblica di Serbia) alla sig.ra Cvetanovic Mirjana, nata a Niš (Serbia) l'8 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Cvetanovic Mirjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06731

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Beruschi José Ignacio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Beruschi José Ignacio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Beruschi José Ignacio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 16 maggio 1997 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Repubblica Argentina) al sig. Beruschi José Ignacio, cittadino italiano, nato a Bahia Blanca - Buenos Aires (Argentina) il 2 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Beruschi José Ignacio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06732

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumbera Calderon Veronika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sumbera Calderon Veronika, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirujana dentista conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Sumbera Calderon Veronika è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirujana dentista rilasciato in data 15 maggio 1991 dal «La Universidad Nacional Autonoma de Mexico», Città del Messico alla sig.ra Sumbera Calderon Veronika, cittadina italiana, nata a Irapuato (Messico) il 30 settmbre 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott.ssa Sumbera Calderon Veronika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06733

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Franchini Graciela Elsa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Franchini Graciela Elsa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Franchini Graciela Elsa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 20 dicembre 1972 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra Franchini Graciela Elsa, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 28 febbraio 1948 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott.ssa Franchini Graciela Elsa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06734

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Otazù Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Otazù Andrea, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Agentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 14 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Otazù Andrea è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 30 dicembre 1996 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra Otazù Andrea, nata a Florida - Buenos Aires (Argentina) il 13 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Otazù Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06756

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Paradiso Rosa Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Paradiso Rosa Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacéutico conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Paradiso Rosa Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacéutico rilasciato in data 20 luglio 1990 dall'Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) alla sig.ra Paradiso Rosa Maria, cittadina italiana, nata a Maracay (Venezuela) il 22 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Paradiso Rosa Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06722

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Metwaly Nabil Mohamed Mohamed Monica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Metwaly Nabil Mohamed Mohamed Monica, cittadina egiziana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in farmacia conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Metwaly Nabil Mohamed Mohamed Monica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in farmacia rilasciato nel giugno 2003 dall'Università Statale di Alessandria (Egitto) alla sig.ra Metwaly Nabil Mohamed Mohamed Monica, nata a Milano (Italia) il 21 aprile 1980, e riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Metwaly Nabil Mohamed Mohamed Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06754

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandellero Simone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Brandellero Simone, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmaceutico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Brandellero Simone è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutico rilasciato in data 25 luglio 1997 dall'Universidade Federal de Santa Maria - Republica Federativa do Brasil alla sig.ra Brandellero Simone, cittadina italiana, nata a Carazinho (Brasile) il 1º marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Brandellero Simone è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06755

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Semeniouk Larissa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Semeniouk Larissa, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito in Ucraina, ai fini d'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Semeniouk Larissa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacista rilasciato in data 25 giugno 1987 dal Ministero della pubblica istruzione dell'Ucraina - Istituto universitario farmaceutico di Kharkiv (Ucraina) alla sig.ra Semeniouk Larissa, nata a Xmelnik (Ucraina) il 14 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Semeniouk Larissa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06757

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Ossama Mohamed Shawky Abdel Monem Essam, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ossama Mohamed Shawky Abdel Monem Essam, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in farmacia conseguito in Egitto, ai fini d'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ossama Mohamed Shawky Abdel Monem Essam è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in farmacia rilasciato nel maggio 2000 dall'Università statale del Cairo (Egitto) al sig. Ossama Mohamed Shawky Abdel Monem Essam, nato a Giza (Egitto) il 14 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Ossama Mohamed Shawky Abdel Monem Essam è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06758

DECRETO 10 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanojlovic Bilcar Sanja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Stanojlovic Bilcar Sanja, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Magister in Farmacia conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini d'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Stanojlovic Bilcar Sanja è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Magister in farmacia rilasciato in data 4 ottobre 1991 dalla facoltà di farmacia dell'Università di Sarajevo (Bosnia Erzegovina) alla sig.ra Stanojlovic Bilcar Sanja, nata a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il 12 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Stanojlovic Bilcar Sanja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06759

DECRETO 14 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Vinelli Francisco Teodoro Guillermo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vinelli Francisco Teodoro Guillermo, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di veterinario conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Vinelli Francisco Teodoro Guillermo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di veterinario rilasciato in data 25 luglio 2001 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina), Facultad de Ciencias Veterinarias al sig. Vinelli Francisco Teodoro Guillermo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 9 ottobre 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Vinelli Francisco Teodoro Guillermo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06723

DECRETO 14 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Cicchetti Rocco Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cicchetti Rocco Josè, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Cicchetti Rocco Josè è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 8 luglio 1999 dall'Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» di Barquisimeto (Venezuela) al sig. Cicchetti Rocco Josè, nato a Barquisimeto (Venezuela) il 29 dicembre 1973 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Cicchetti Rocco Josè è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06726

DECRETO 14 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Tivari Skender, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Tivari Skender, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Tivari Skender è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il certificato con il quale il municipio di Durazzo - Repubblica d'Albania, attesta che il sig. Tivari Skender è la stessa persona del sig. Sumic Skender, perché il cognome è stato modificato;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 15 febbraio 1966 dall'Università di Agricoltura di Tirana, facoltà di medicina veterinaria (Albania) al sig. Tivari Skender, nato a Tirana (Albania) il 23 luglio 1944 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Tivari Skender è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2004.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2000, 2001 e 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera dei Commissario straordinario dell'INAIL n. 790 del 7 ottobre 2003, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - Art. 13.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli 2000-2005 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico;

Vista la nota dell'INAIL n. 429 del 31 dicembre 2003, con cui è stato trasmesso un nuovo prospetto che pone in evidenza la valutazione dell'addizionale media per il periodo 2000/2002 - pari all'1,42% - derivante dal flusso dei maggiori oneri per l'indennizzo con il danno biologico;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per il periodo 2000-2002.

Decreta:

Per gli anni 2000, 2001, 2002 è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella misura pari a 1,42 % dei contributi assicurativi dovuti per i medesimi anni 2000, 2001 e 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325.

04A06876

DECRETO 5 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Vivaio di Villanova», in Vaiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687: Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Considerate le risultanze negative dell'ispezione ordinaria e il mancato deposito per gli ultimi cinque anni del bilancio annuale di esercizio:

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Vivaio di Villanova» s.c.r.l. località La Briglia Vaiano (Prato). costituita per rogito notarile in data 6 novembre 1985, numero repertorio amministrativo 382815, codice fiscale n. 03699440487.

Prato, 5 giugno 2004

Il direttore provinciale: IZZO

04A06760

DECRETO 7 giugno 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Trans.) del codice civile;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che le cooperative sotto specificate si trovano in una delle condizioni di cui alla sopra citata normativa;

Considerato che le stesse hanno regolarizzato il contributo biennale di cui alla legge n. 127/1971, e, che per quelle iscritte a ruolo esiste una richiesta di discarico da parte del concessionario, per infruttuosa esecuzione;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) Società cooperativa «Gaetano Cima - Edilizia», con sede in Cagliari costituita in data 10 febbraio 1952 a rogito del notaio dott. Arturo Saba, repertorio n. 16216, iscritta al n. 1931 del registro delle società, B.U.S.C. n. 1132;

2) Società cooperativa «Edilizia Enotria», con sede in Cagliari costituita in data 10 ottobre 1966 a rogito del notaio dott. Alessandro Porru, repertorio n. 242903, iscritta al n. 4209 del registro delle società, B.U.S.C. n. 1286;

3) Società cooperativa «Famiglia numerosa - Edilizia», con sede in Cagliari costituita in data 30 dicembre 1972 a rogito del notaio dott.ssa Leonida Onano, repertorio n. 32747, iscritta al n. 4465 del registro delle società, B.U.S.C. n. 1575;

4) Società cooperativa sociale «La Brillante», con sede in Cagliari costituita in data 5 maggio 1993 a rogito del notaio dott. Felice Contu, repertorio n. 320763, iscritta al n. 25215 del registro imprese, B.U.S.C. n. 4032,

sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Att.) del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A06762

DECRETO 7 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Una casa per tutti - Edilizia», in Carbonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la cooperativa sotto specificata si trova in una delle condizioni di cui alla sopra citata normativa;

Considerato che la stessa hanno regolarizzato il contributo biennale di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta:

La società sotto indicata:

1) Società cooperativa «Una casa per tutti - Edilizia», con sede in Carbonia, costituita in data 13 giugno 1961 a rogito del notaio dott. Paolo Macciotta, repertorio n. 29005, iscritta al n. 3036 del registro delle società, B.U.S.C. n. 561;

È sciolta d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A06763

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della cooperativa «Il Cucciolo» piccola società cooperativa, in Cagliari.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che dispone la possibilità di provvedere allo scioglimento, per atto d'autorità, nei confronti delle società cooperative che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite;

Visto l'art. 223 - *septiesdecies* del codice civile (disp. Trans.) che consente la possibilità di sciogliere senza nomina di liquidatore, per atto d'autorità, le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari,

Visto il decreto del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze ispettive dalle quali emerge che la cooperativa sotto specificata si trova nelle condizioni di cui ai precedenti articoli;

Visti gli atti della D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che la società cooperativa sono indicata non ha debiti per i contributi biennali di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e l'art. 223 - *septiesdecies* (disp. Att.) del codice civile della cooperativa:

1) «Il Cucciolo» piccola società cooperativa con sede in Cagliari, costituita in data 18 marzo 1998 a rogito del notaio dr. Ernesto Quinto Bassi, repertorio 76011, iscritta al n. 199216 del registro delle società del tribunale di Cagliari; BUSC 4403/.

Cagliari, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A06761

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Betel - piccola soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 29 giugno 2001 è quello al 31 dicembre 2000;

gli ultimi atti di gestione risalgono al mese di giugno 2001;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Vista la nota ministeriale n. 1575383 del 17 marzo 2004;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2004;

Decreta

la società cooperativa «Betel - piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2897/302617, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti di Laterza (Taranto) in data 19 settembre 2000, repertorio n. 4133, codice fiscale n. 02333050736, omologato dal tribunale di Taranto in data 3 novembre 2000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A06473

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Com. Vol. Comunità di volontariato sociale - soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 29 giugno 2000 è quello al 31 dicembre 1999;

gli ultimi atti di gestione risalgono al 1988;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Vista la nota ministeriale n. 1574748 del 6 febbraio 2004;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2004;

Decreta

La società cooperativa «Com. Vol. Comunità di volontariato sociale - soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1403/183365, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Taranto in data 20 dicembre 1980, repertorio n. 840, codice fiscale n. 90003790731, omologato dal tribunale di Taranto in data 23 febbraio 1981, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A06474

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. agricola Giovanni Paolo I - soc. coop. a r.l.», in San Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 1° settembre 1998 per l'esercizio 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Vista la nota ministeriale n. 1575414 del 18 marzo 2004;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2004;

Decreta

la società cooperativa «Coop. agricola Giovanni Paolo I - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1319/171825, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi di Taranto in data 8 settembre 1979, repertorio n. 802, codice fiscale n. 80023810734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A06475

DECRETO 15 giugno 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di Torino di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società «Cooperativa edilizia lavoratori Caprie» a r.l., con sede legale in Condove (Torino) - via Torino n. 1-*bis*, costituita il 7 giugno 1964 per rogito notaio Pignataro dott. Tommaso, in liquidazione dal 12 giugno 1966;

2) «Società cooperativa Canavesana costruzioni - C.C.C.» a r.l., con sede legale in Ivrea (Torino) - Corso Nigra n. 12, costituita il 26 aprile 1946 per rogito notaio dott. Silvio Petitti, in liquidazione dal 26 dicembre 1950;

3) «Società cooperativa gamma - delta uno» a r.l., con sede legale in Torino - via Gioberti n. 11, costituita il 23 dicembre 1968 per rogito notaio dott. Gamba Giancarlo, in liquidazione dal 26 agosto 1975;

4) società «Cooperativa agricola ecologica a r.l.», con sede legale in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n. 71, costituita il 23 luglio 1982 per rogito notaio avv. Luigi Fissore, in liquidazione dal 16 novembre 1989.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A06684

DECRETO 16 giugno 2004.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa Vicentini Arredo a r.l.», in Copparo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che riordina la vigilanza per gli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*duodecies* del codice civile che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che disciplina lo scioglimento per atto d'autorità con e senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile il quale prevede la cancellazione dal registro imprese senza nomina di commissario liquidatore di quegli enti cooperativi che non hanno valori patrimoniali immobiliari e non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Viste la nota compilata in data 22 ottobre 2003 dall'ispettore incaricato della verifica ordinaria con cui veniva rappresentata l'impossibilità a dare corso all'attività di vigilanza nei confronti della «Piccola società cooperativa Vicentini Arredo a r.l.», con sede in Copparo, via Modena n. 30, per frapposizione di ostacoli da parte del legale rappresentante;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Ferrara, prot. n. 20130 del 7 novembre 2003, con cui veniva diffidato il legale rappresentante della società a presentarsi presso l'ufficio dell'ispettore per consentire lo svolgimento degli accertamenti ispettivi;

Vista la nota con cui l'ispettore in data 11 febbraio 2004 informava la direzione provinciale del lavoro in merito all'impossibilità a dare corso alla verifica in quanto il legale rappresentante non si è presentato e non ha neppure richiesto un differimento dell'ispezione;

Viste le note prot. n. 11475 del 18 giugno 2003 e n. 19807 del 3 novembre 2003 con cui la direzione provinciale del lavoro di Ferrara richiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi l'attivazione dei provvedimenti di competenza fra cui quello della gestione commissariale od in alternativa di un commissario liquidatore;

Preso atto che il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV dapprima con nota prot. n. 1579487 del 25 settembre 2003 e poi con la successiva del 17 marzo 2004

recante quale protocollo il n. 1575385 ravvisava i presupposti per l'adozione dello scioglimento per atto d'autorità senza darsi luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Vicentini Arredo a r.l.», con sede in Copparo è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuto alla direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Preso atto che agli atti della direzione provinciale del lavoro di Ferrara non risulta depositato alcun bilancio di esercizio;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della «Piccola società cooperativa Vicentini Arredo a r.l.», con sede in Copparo, via Modena n. 30, codice fiscale n. 01496610385, costituita in data 4 aprile 2000 con atto a rogito del notaio dott. Renato Guidetti.

Ferrara, 16 giugno 2004

p. *Il direttore provinciale:* DE ROGATIS

04A06660

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lotrans a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Lotrans» a r.l., B.U.S.C. n. 1828/226422 con sede in Avezzano, via Spallanzani n. 5, costituita in data 19 marzo 1987 per rogito del notaio Almerindo Vitullo, repertorio 11004, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 6 aprile 1987 ed iscritta al n. 2775 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06514

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Comal a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata si trova nelle condizioni previste dal dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Comal» a r.l., B.U.S.C. n. 1416/146312 con sede in Avezzano, via XX Settembre n. 181, costituita in data 23 dicembre 1982 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio n. 94355, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 18 gennaio 1983 ed iscritta al n. 1849 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06515

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Genziana a r.l.», in Pescasseroli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Genziana» a r.l., B.U.S.C. n. 1496/206752 con sede in Pescasseroli, via della Chiesa n. 111, costituita in data 3 aprile 1982 per rogito del notaio Adriano Loprieno, repertorio n. 185, omologata con decreto del tribunale di Sulmona del 14 aprile 1982 ed iscritta al n. 1005 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06516

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Trazzera a r.l.», in Pescasseroli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Trazzera» a r.l., B.U.S.C. n. 1701/215163, con sede in Pescasseroli, via Valle Cicala n. 12, costituita in data 16 dicembre 1985 per rogito del notaio Giovanni D'Antuono, repertorio n. 14876, omologata con decreto del tribunale di Sulmona del 21 dicembre 1985 ed iscritta al n. 1452 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06517

DECRETO 18 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fincoop» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha

decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Fincoop» a r.l. con sede in Mesagne, posizione n. 2031/243187, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 8 settembre 1989, repertorio n. 4695, registro imprese n. 5830, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 18 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06764

DECRETO 18 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «I Vespro» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «I Vespro» a r.l. con sede in Brindisi, posizione n. 574/116866, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini in data 29 ottobre 1971, repertorio n. 86431, registro imprese n. 931, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 18 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06765

DECRETO 18 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Live Side Service a r.l.», in Garlasco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 e successive modificazioni del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di ispezione 16 aprile 2004 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Live Side Service a r.l.», con sede in vicolo Oscuro n. 5, Garlasco (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Paolo Sedino in data 26 settembre 2000, repertorio n. 77453/18352, registro imprese di Pavia R.E.A. n. 228799, B.U.S.C. n. 1796/296721 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 18 giugno 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A06661

DECRETO 23 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Fontamara a r.l.», in Civitacampomarano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 20 aprile 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Fontamara Soc. Coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa Fontamara a r.l.», con sede in Civitacampomarano, costituita per rogito notaio dott. Giordano Eliodoro in data 11 aprile 2001, repertorio n. 3201, registro società - registro imprese n. 108906 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01444820706, posizione B.U.S.C. n. 1473/297716.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 23 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A06766

DECRETO 23 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agenzia Libraria Multimediale Universale a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 4 maggio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Agenzia Libraria Multimediale Universale Soc. Coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Agenzia Libraria Multimediale Universale a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 6 giugno 1997, repertorio n. 82685, registro società - registro imprese n. 11816 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00940840705, posizione B.U.S.C. n. 1315/284799.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 23 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A06767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2004.

Criteri e modalità per la concessione di contributi, in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilità, anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari e per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1993, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, « Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;

Visto in particolare, l'art. 4 della suddetta legge n. 499/1999, relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5001 del 13 febbraio 2002 ed in particolare quanto previsto in ordine all'azione relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc.;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *n)* della legge n. 38 del 7 marzo 2003;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 2002 e 17 febbraio 2003;

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilità, anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato reg. n. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono ammessi a contributo i progetti presentati da soggetti pubblici e privati rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari categorie, da realizzare attraverso iniziative di carattere internazionale, nazionale, regionale e/o interregionale.

Art. 2.

Priorità

Nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità ai progetti presentati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché ad iniziative che presentano caratteristiche di continuità con progetti già precedentemente approvati.

Art. 3.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:

al 99% della spesa ammessa per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici, che possiedono adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare e della sicurezza alimentare;

al 95% della spesa ammessa per gli enti di ricerca economici di diritto pubblico e non;

al 60% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie.

Sul finanziamento concesso può essere erogata, su richiesta, una anticipazione del 20% sull'ammontare complessivo del contributo concesso. Il restante 80% può essere liquidato a saldo dietro presentazione di rendicondazione tecnico-contabile, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, oppure a stati di avanzamento di lavori (S.A.L.) dietro presentazione della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della commissione di cui all'art. 6, comma 1, qualora le medesime dovessero eccedere il 20% delle singole voci del preventivo.

Le spese ammesse sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potrà essere riconosciuta qualora l'ente documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributo per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

2. Le istanze devono riferirsi espressamente alle iniziative di cui all'art. 1, comma 1 e devono essere formulate come segue:

progetto esecutivo, sottoscritto dal presidente, dal legale rappresentante o da un suo delegato;

relazione relativa al programma da svolgere, corredata da preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa;

dichiarazione con la quale si dà atto che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici: in caso contrario occorre indicare l'ente e la misura del contributo;

presentazione della documentazione specificatamente prevista dalla vigente normativa.

Art. 5.

Tempi di presentazione della domanda

1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.

2. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini fissati nel caso in cui esistono i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.

Art. 6.

Valutazione delle istanze

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri del presente decreto da parte di apposita commissione tecnica, istituita con decreto del capo Dipartimento.

2. L'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti, svolta dalla commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 1 è diretta a valutare:

la compatibilità del progetto con il campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 1;

la valenza dell'iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati dal progetto presentato.

Art. 7.

Ammissione a contributo

1. Il Ministero comunica agli interessati le deliberazioni assunte in merito all'ammissione a contributo.

Art. 8.

Verifica, approvazione e realizzazione dei progetti

1. L'esatta corrispondenza, congruità e legittimità delle spese sostenute per la corretta esecuzione dei progetti approvati e la liquidazione delle spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una commissione amministrativa-finanziaria.

Art. 9.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 maggio 2004

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

04A06698

DECRETO 11 giugno 2004.

Misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola;

Visto il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato regolamento n. 2336/2003 che prevedono che ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione UE le informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola ed all'alcole etilico di origine non agricola;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990)»;

Vista la nota n. 2296 del 27 maggio 2004 con la quale l'Agenzia delle dogane comunica di fornire, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 2336/2003, le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dell'alcole etilico e quelle relative alla produzione dell'alcole etilico di origine agricola;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di istituire, per la raccolta di alcune informazioni, un regime di dichiarazioni per i produttori e gli importatori di alcole etilico di origine agricola;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto s'intende per:

1) «alcole etilico di origine agricola» il prodotto di cui ai codici della nomenclatura combinata:

ex 2207 10 00 10 (alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti di cui all'allegato I del Trattato);

ex 2207 20 00 10 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato);

ex 2208 90 91 10 e 2208 90 99 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato);

2) «Ministero» il Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le Politiche agroalimentari - Ufficio Pagr IX, via XX settembre n. 20 - 00197 Roma (fax n. 064814377; e-mail polcee3@politicheagricole.it).

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera *e),* del regolamento (CE) 2336/2003 i produttori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero» il volume delle scorte di «alcole etilico di origine agricola» giacenti al termine di ogni anno solare.

La comunicazione è effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando il modello allegato I al presente decreto e riguarda le giacenze risultanti dalla contabilità relativa all'anno precedente, ad esclusione dei volumi di alcole detenuto per conto degli organismi pubblici.

2. I produttori e gli importatori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero», utilizzando il modello allegato II al presente decreto, le quantità di «alcole etilico di origine agricola» smaltite, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2336/2003:

entro il 30 aprile di ogni anno per le quantità relative al trimestre 1° gennaio-31 marzo;

entro il 31 luglio di ogni anno per le quantità relative al trimestre 1° aprile-30 giugno;

entro il 31 ottobre di ogni anno per le quantità relative al trimestre 1° luglio-30 settembre;

entro il 31 gennaio di ogni anno per le quantità relative al trimestre 1° ottobre-31 dicembre.

3. I produttori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero», utilizzando il modello allegato III al presente decreto, le stime della produzione di «alcole etilico di origine agricola», suddivise per semestre:

entro il 31 luglio di ogni anno le stime della produzione relative al periodo 1° luglio-31 dicembre;

entro il 31 gennaio di ogni anno le stime della produzione relative al periodo 1° gennaio-30 giugno;

4. Le quantità di alcole oggetto delle comunicazioni di cui al presente articolo sono espresse in ettolitri di alcole puro e sono riferite ai singoli stabilimenti. Gli allegati I, II e III possono essere prelevati dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

5. L'AG.E.A. comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno, le quantità di alcole giacenti al termine di ciascun anno solare suddivise in quantità di alcole di proprietà e quantità di alcole detenute per conto della Commissione europea.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2336/2003 la comunicazione prevista al paragrafo 2 del precedente art. 2 e relativa al primo trimestre 2004 è effettuata entro il 31 luglio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma 11 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 66

ALLEGATO I

SCORTE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA

Ragione sociale:........................ (denominazione) .... Sede legale: Via........................n........... C.A.P........... Citta'........................Prov.......... Telefono .... Stabilimento: Via........................n............. C.A.P............Citta'........................Prov........... P. I.V.A........................	Anno Data di comunicazione

	Detentori	Quantità giacente (in ettolitri di alcole puro)
	Produttori di alcole	

ALLEGATO II

VOLUME SMALTITO DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA

<table>
<tr><td colspan="3">Ragione sociale: ………………………………………
(denominazione)
………………………………………
Sede legale: Via……………………………………n………
C.A.P………………Citta'…………………… Prov……….
Telefono ………………………………………
Stabilimento: Via……………………………………n………..
C.A.P………………Citta'…………………….Prov……….
P. I.V.A……………………………………………</td><td>Periodo

Data di comunicazione</td></tr>
<tr><td colspan="3">Destinazione dell'alcole</td><td>Quantità smaltita
(in ettolitri di alcole puro)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Alimentare</td><td colspan="2">Prodotti alimentari</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Bevande alcoliche</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Usi industriali</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Combustibile</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Altro</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Totale</td><td></td></tr>
</table>

ALLEGATO III

STIME DELLA PRODUZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA PER L'ANNO IN CORSO

Ragione sociale: …………………………………………… (denominazione) …………………………………………… Sede legale: Via……………………………………n……… C.A.P………………Citta'………………… Prov……… Telefono …………………………………………… Stabilimento: Via……………………………………n……… C.A.P………………Citta'…………………Prov……… P. I.V.A.……………………………………………	Periodo Data di comunicazione

Origine dell'alcole	Quantità prodotta (in ettolitri di alcole puro)
Cereali	
Melassa/barbabietole	
Prodotti vitivinicoli	
Patate	
Frutti	
altro	
totale	

04A06877

DECRETO 22 giugno 2004.

Delega, ai direttori di alcuni uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

IL DIRIGENTE GENERALE
ISPETTORE GENERALE CAPO
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti in vista dell'accentramento dei medesimi presso l'amministrazione centrale, di fissare un limite temporale al potere sanzionatorio delegato;

Ritenuto, altresì, di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività sanzionatoria di competenza, del dott. Giuseppe Fugaro, dirigente dell'ufficio II di questa amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 1º luglio 2004 e fino al 30 giugno 2005, il dott. Giuseppe Fugaro è delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Palermo di questo Ispettorato centrale repressione frodi, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

La delega si intende riferita alle contestazioni amministrative redatte e pervenute all'Ufficio entro il 30 aprile 2004.

Per l'espletamento della delega, il dirigente incaricato si avvarrà del personale dell'Ufficio periferico di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

L'ispettore generale capo: Lo Piparo

04A06699

DECRETO 23 giugno 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Etna» a D.O.C. in Catania e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini «Etna» a D.O.C., con sede in Catania, via dei Cappucci n. 2, presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota dell'8 giugno 2004 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini «Etna» a D.O.C., con sede in Catania, via dei Cappucci n. 2, presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 8 giugno 2004.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini «Etna» a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini «Etna» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06686

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Anneke Zilli Zielke, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grund - und Hauptschulen» rilasciato il 14 dicembre 1994 dalla «Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter» di Hannover;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund - und Hauptschulen» rilasciato il 19 settembre 1996 da «Bezirksregierung Lüneburg», posseduto da:

cognome: Zilli Zielke;

nome: Anneke;

nata a: Gehrden (Germania);

il: 17 luglio 1970;

cittadinanza comunitaria (tedesca),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera - tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06643

DECRETO 14 giugno 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 352 del 23 luglio 1999, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 63446 presentato dalla OCME S.r.l. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 16 marzo 1999;

Vista la nota dell'Istituto San Paolo IMI S.p.a. del 1° dicembre 2003 pervenuta in data 5 dicembre 2003, protocollo n. 10035, con la quale viene comunicato lo svolgimento parziale delle attività originariamente previste e viene richiesta la conferma delle agevolazioni ai sensi della legge n. 46/1982, anziché della legge n. 346/1988 concesse con il predetto decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale n. 551 del 28 aprile 2004, con il quale sono state apportate specifiche modifiche al progetto di ricerca applicata n. 63446 presentato dalla OCME S.r.l., ammesso con decreto dirigenziale n. 352 del 23 luglio 1999;

Considerato che, nella scheda e al punto 2) del predetto decreto dirigenziale, per mero errore materiale è stato indicato, quale credito agevolato, un importo pari a € 1.690.270,70 anziché € 1.609.279,70 e l'importo del contributo in conto interessi concesso con il decreto dirigenziale n. 352 del 23 luglio 1999 pari a € 4.113.579,20 anziché 4.108.931,09;

Considerato inoltre che, al punto 3) del predetto decreto dirigenziale, per mero errore materiale è stato indicato, quale spesa delle agevolazioni concesse un importo pari a € 1.690.270,70 anziché € 1.609.279,70 e una riduzione pari a € 2.423.308,50 anziché € 2.499.651,39;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 551 del 28 aprile 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 551 del 28 aprile 2004, sono sostituite dalle seguenti:

Ditta: OCME S.R.L. - Parma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di imballaggi a fardello innovativi a film sottile e procedimento di produzione.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 21 aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. = € 2.682.167,26.

Forme finanziamento: pratica n. 063446/46:

credito agevolato: € 1.609.279,70 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi;

durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

1) Il contributo in conto interessi pari a € 4.108.931,09, concesso con decreto dirigenziale n. 352 del 23 luglio 1999, è sostituito dal credito agevolato per un importo pari a € 1.609.279,70.

2) La spesa delle agevolazioni concesse con decreto dirigenziale n. 352 del 23 luglio 1999 al predetto progetto di ricerca, è ridotta di € 2.499.651,39 e pertanto risulta pari a € 1.609.279,70.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06657

DECRETO 14 giugno 2004.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 260 del 13 aprile 2000, con il quale la Norpharma SpA pr. n. 9365 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 14 aprile 2004, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9365 Norpharma SpA, San Donato Milanese (Milano);

proteine da DNA ricombinante sviluppate come farmaci biogenerici;

rispetto a quanto decretato in data 13 aprile 2000;

variazione di titolarità: da Norpharma SpA a Norpharma SpA e Keryos SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06662

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società Giacomelli Sport International S.A.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003 con il quale ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l. It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l.;

Visti i propri decreti in data 17 dicembre 2003 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l., It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l. il dott. Guido Tronconi, il dott. Antonio Bertani, l'avv. Blio Blasio;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 3 giugno 2004, pervenuto a mezzo fax, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Giacomelli Sport International S.A. società collegata alla S.p.A. Giacomelli Sport;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società sopra citate;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Giacomelli Sport International S.A. ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Giacomelli Sport International S.A. sono nominati commissari straordinari il dott. Guido Tronconi nato a Milano il 20 settembre 1951, il dott. Antonio Bertani nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, l'avv. Elio Blasio nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 gennaio 2004 per la procedura relativa alle società del gruppo Giacomelli citate in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06799

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2004.

Fusione, per incorporazione, della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2287).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2 ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 70, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 15 luglio 2003, rinnovata il successivo 27 aprile 2004, e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Milano Assicurazioni S.p.A. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 3 giugno 2004;

Viste le delibere assunte in data 18 luglio 2003 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Milano Assicurazioni S.p.A. e SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese rispettivamente di Milano in data 5 agosto 2003 e di Roma in data 4 agosto 2003;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 giugno 2004;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, in Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il presidente: GIANNINI

04A06701

PROVVEDIMENTO 1° luglio 2004.

Autorizzazione alla Europ Assistance Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2289).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 giugno 1993 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni;

Vista l'istanza del 28 ottobre 2003 con la quale la società Europ Assistance Italia s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 giugno 2004;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 21 giugno 2004, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Europ Assistance Italia s.p.a.;

Dispone:

La società Europ Assistance Italia s.p.a., con sede in Milano, piazza Trento n. 8, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A06874

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 9 giugno 2004.

Atto di indirizzi integrativi sulla natura e sulla qualificazione dei consorzi stabili. (Determinazione n. 11/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Si è constatato — in occasione di alcune verifiche di attestazioni di qualificazioni, disposte dall'Autorità ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, nonché di specifiche richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcune SOA e da alcune stazioni appaltanti — la necessità di fornire ulteriori indicazioni, oltre a quelle già contenute nelle determinazioni dell'8 febbraio 2001, n. 6, del 16 ottobre 2002, n. 27, del 29 ottobre 2003, n. 18 e del 10 marzo 2004, n. 2, in ordine alla figura del consorzio stabile. In particolare, si è riscontrato una insufficiente conoscenza della natura giuridica di questo soggetto imprenditoriale in rapporto agli altri soggetti che, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici.

Le richieste riguardano la possibilità o meno di costituire un consorzio stabile in forma di società cooperativa consortile, la possibilità o meno della partecipazione ad un consorzio stabile di un soggetto costituito, a sua volta, da un consorzio stabile e la possibilità o meno della costituzione di un consorzio stabile fra imprese di costruzioni e soggetti che possono essere affidatari di prestazioni di servizi tecnici.

Altro quesito riguarda la possibilità per il consorzio stabile che, in sede di gara abbia indicato una propria consociata come esecutrice dei lavori affidati, di eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero i suddetti lavori.

Nell'attività di controllo è anche emerso che — nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio stabile in un tempo successivo al rilascio della sua attestazione di qualificazione — non sempre questa attestazione risulta modificata con la indicazione di tale adesione. Inoltre è emerso che nel caso di rilascio di una attestazione di qualificazione ad un consorzio stabile non sempre le attestazioni di qualificazione delle imprese appartenenti al consorzio riportano tale appartenenza. E ciò in violazione di una precisa norma regolamentare (art. 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Considerato in diritto.

Va in primo luogo osservato che la normativa vigente (art. 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) prevede che possono partecipare agli appalti due tipi di soggetti: soggetti che ai fini della partecipazione utilizzano la qualificazione da essi stessi posseduta [art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 109/1994 e cioè: imprese individuali,

società commerciali, cooperative, imprese artigiane, consorzi, di cooperative (legge 25 giugno 1999, n. 422, e successive modificazioni), consorzi di imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni) e consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera *c)*, e art. 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni)] e soggetti che, ai fini della partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai loro associati o consorziati (art. 10, comma 1, lettere *d)*, *e)*, ed *e-bis)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e cioè: associazioni temporanee di imprese, consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e seguenti e gruppi europei di interesse economico). Sul piano generale si può, quindi, considerare che, da una parte, ci sono tipologie di soggetti imprenditoriali che hanno soggettività giuridica in sé considerata e, quindi, tali da poter essere stessi in possesso dei requisiti di qualificazione, dall'altro esistono moduli organizzativi attraverso i quali imprese si presentano collegate, coordinate, raggruppate tra loro senza che il raggruppamento assuma una soggettività giuridica propria e, pertanto, essere esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione.

A chiarimento delle disposizioni indicate è opportuno precisare che l'associazione temporanea di imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 agosto 1977, n. 584, con la quale furono recepite nell'ordinamento italiano le direttive comunitarie 304 e 305 del 1971. L'introduzione fu poi confermata dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Essa ha lo scopo di consentire l'aggregazione di più imprese in forma occasionale, temporanea ed in relazione ad una determinata gara e, quindi, per stipulare un determinato contratto; senza alcuna caratteristica di stabilità, nessuna organizzazione comune o struttura di impresa, proprio perché la vita dell'associazione non va oltre il tempo di quella determinata gara e di quel determinato contratto. L'integrazione delle risorse tecniche e finanziarie può essere di tipo orizzontale, quando l'opera da eseguire è omogenea, o di tipo verticale, quando l'opera da eseguire richiede varie specializzazioni.

Come, poi, è stato sottolineato in giurisprudenza, l'associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).

Va, poi, sottolineato che — oltre ai consorzi cooperativi ed ai consorzi artigiani che fanno parte dei soggetti singoli con idoenità e personalità giuridica individuale — il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di altri due tipi di consorzi. Il primo — appartenente ai soggetti singoli o con idoneità individuale — definito dalla legge consorzio stabile (art. 10, comma 1, lettera *c)*, e art. 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) ed il secondo — appartenente ai soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva — definito dalla legge consorzio di concorrenti costituito ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e seguenti e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 109/1994 (associazione temporanea di imprese) e che per la sua assimilazione alla associazione temporanea nonché per distinguerlo dal primo tipo è definibile consorzio occasionale.

E va precisato che il consorzio occasionale è una figura già prevista delle leggi antecedenti la legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Fu, infatti, introdotto dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80 (contenente norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche) con la specificazione, anche allora, che ad esso si applicavano le disposizioni previste per le associazioni temporanee di imprese. Da tenere presente, tuttavia, che la rappresentanza dell'aggregazione nei confronti della stazione appaltante è diversa nei consorzi occasionali rispetto alle associazioni temporanee tipiche: nel caso dell'associazione temporanea d'imprese, essa spetta a quella specificamente designata quale mandataria del raggruppamento, mentre nel caso del consorzio la rappresentanza spetta agli organi consortili cui è statutariamente attribuita.

Va inoltre precisato che la disposta assimilazione comporta che i consorzi occasionali non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (TAR Bologna, Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 97). Un siffatto consorzio non può, pertanto, partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente prevista (art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) soltanto per i consorzi di cooperative, per i consorzi artigiani e per i consorzi stabili.

Va anche rilevato che è possibile costituire un consorzio occasionale per partecipare a più gare indette in tempi diversi ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base delle qualificazioni possedute da queste. Ove vogliano partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di una associazione temporanea di imprese, attraverso un mandato collettivo, speciale con rappresentanza, irrevocabile come stabiliscono le norme [(art. 13, commi 5 e 5-*bis*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) (TAR Emilia-Romagna, Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 902, e Cons. St. Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 156)].

In secondo luogo va precisato che al contrario del consorzio occasionale, il consorzio stabile è una figura nuova. La legge n. 109/1994 e successive modificazioni (art. 10, comma 1, lettera *c)*, e art. 12) prevede, infatti, la possibilità di costituire tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro consorzi che definisce stabili. Con tale disposizione è stato previsto che tutte le imprese di costruzione, e non più soltanto le cooperative di produzione e lavoro e le imprese artigiane, hanno la facoltà di realizzare strutture stabili, dotate di propria soggetti-

vità giuridica ed autonoma qualificazione ed abilitate alla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei lavori pubblici ed all'esecuzione degli stessi. Va osservato, poi, che l'elenco tassativo dei soggetti che possono costituire i consorzi stabili comporta che non possono far parte di questi né i consorzi di cooperative, né i consorzi di imprese artigiane e né altri consorzi stabili. Tutti e tre questi tipi di consorzi possono, invece, partecipare ad associazioni temporanee di imprese e a consorzi occasionali.

Con l'intervenuta riforma, è stata, quindi, acccresciuta la possibilità di concentrazione delle imprese di costruzione, che possono creare aggregazioni comuni durature con soggettività giuridica propria, con funzione di cooperazione ed assistenza reciproca nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori pubblici, operando come un'unica impresa che può, a sua volta, concorrere alla costituzione d'ulteriori aggregazioni consortili o associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale; ed è stata superata la finalità tradizionale tipica dei consorzi, che risiedeva nel perseguimento di una limitata utilità strumentale rispetto a fasi della produzione.

Al fine di esaminare la natura e le caratteristiche di questa nuova figura va ricordato che con il contratto di consorzio, ai sensi del codice civile, più imprenditori, esercenti la medesima attività o attività economiche connesse, costituiscono un'organizzazione comune per il coordinamento della produzione e degli scambi. L'organizzazione comune può avere rilevanza esclusivamente all'interno del consorzio; può risultare anche dotata di un ufficio destinato ad operare all'esterno dell'organizzazione, dando vita alla categoria del cosiddetto consorzio con attività esterna, dotato di un proprio fondo consortile, che costituisce patrimonio autonomo destinato alla realizzazione dello scopo istituzionale del consorzio medesimo.

Ed è al modulo organizzativo proprio del consorzio con attività esterna che si è riferito il legislatore nel configurare la categoria dei consorzi stabili che sono quelli:

a) formati da almeno tre consorziati che ... abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 12, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni);

b) formati da consorziati tutti in possesso di attestazione di qualificazione (art. 12, comma 8-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni);

c) costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ... (art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni);

d) dotati di alcuni specifici requisiti (art. 12, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modificazioni).

Gli elementi salienti del consorzio stabile sono dunque:

a) la forma giuridica del consorzio;

b) la struttura imprenditoriale del consorzio;

c) la natura imprenditoriale dei consorziati;

d) il numero minimo dei consorziati;

e) il possesso da parte dei consorziati della attestazione di qualificazione;

f) la durata minima del consorzio;

g) lo scopo dei consorziati e, di conseguenza, l'oggetto del consorzio;

h) i requisiti prescritti per il consorzio.

Fermo restando, poi, che i consorziati debbono avere lo *status* di imprenditori in possesso di attestazione di qualificazione, il consorzio stabile può essere costituito tra imprese di un unico tipo, oppure tra imprese appartenenti a tipi diversi. Questa seconda ipotesi si verificherà se al consorzio stabile parteciperanno:

a) almeno un'impresa individuale e almeno altri due soggetti imprenditoriali di qualunque altro tipo tra quelli previsti;

b) almeno un'impresa artigiana e almeno altri due soggetti imprenditoriali di qualunque altro tipo tra quelli previsti;

c) almeno una società commerciale e almeno altri due soggetti imprenditoriali di qualunque altro tipo tra quelli previsti;

d) almeno una società cooperativa di produzione e lavoro e almeno altri due soggetti imprenditoriali di qualunque altro tipo tra quelli previsti.

Potranno inoltre aversi consorzi stabili tra sole imprese cooperative oppure tra sole imprese artigiane, dal momento che niente impone a queste imprese di avvalersi esclusivamente dei consorzi — rispettivamente: cooperativi o artigiani — specificamente previsti per loro.

Condizione necessaria per la costituzione del consorzio stabile è inoltre che i rispettivi organi deliberativi di tutti i consorziati (con la ovvia eccezione delle imprese individuali) abbiano assunto la decisione di procedere alla sua costituzione (art. 12, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni). Ai consorzi stabili si applica la disciplina civilistica dei consorzi con attività esterna sulla cui falsariga, come già sottolineato, sono stati ipotizzati.

Sebbene, quindi, la disposizione che li prevede (art. 12 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) non faccia espressa menzione della forma giuridica che essi debbano adottare, questo elemento emerge con sufficiente chiarezza dal rinvio che essa opera (art. 12, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) «al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile», e, quindi, ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi (articoli da 2602 a 2620 del codice civile).

Un primo punto fermo, dunque, è che le imprese intenzionate a costituire un consorzio stabile debbono attenersi a questa disposizione, senza poter spaziare tra altre figure associative pure contemplate dall'ordinamento. Non potrebbero, ad esempio, costituire una società lucrativa né una cooperativa né un consorzio privo di uno o più degli elementi necessari ad essere

definito stabile ai sensi della normativa sui lavori pubblici. L'unica variante consentita ai promotori di un consorzio stabile è quella di dare ad esso un assetto societario, a norma dell'art. 2615-*ter* del codice civile. È infatti ammesso che lo scopo consortile (art. 2602 c.c.) possa essere assunto come oggetto sociale dalle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V dello stesso codice: in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

Con riferimento a tale ultima disposizione va, poi, osservato che in linea generale — se non può escludersi che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare una implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, allorquando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile — non si può certo ammettere che vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. E tra questi connotati fondamentali — per quel che riguarda la società a responsabilità limitata — è compresa incontestabilmente la regola (art. 2472 c.c.) per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. È questa, dunque, la disposizione che si applica ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere (Cassazione civile, sentenza del 27 novembre 2003, n. 18113). Tale principio, non vi è dubbio debba valere anche nel caso dei consorzi stabili di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni qualora siano costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata.

A differenza degli indicati ordinari consorzi per il coordinamento della produzione e gli scambi di diritto civile, che possono dotarsi anch'essi di un'organizzazione più o meno complessa a seconda della finalità per cui sono stati costituiti, ma che possono operare con la sola struttura aziendale delle imprese consorziate, i consorzi stabili devono, invece, dotarsi di un'autonoma struttura d'impresa attraverso cui essere in grado d'eseguire direttamente i lavori affidati senza necessariamente doversi avvalere delle strutture aziendali delle imprese associate. La comune e stabile struttura d'impresa costituisce, pertanto, elemento indispensabile per l'esistenza del consorzio stabile; essa identifica l'azienda consortile attraverso la quale il consorzio, in quanto impresa di imprese, può eseguire direttamente i lavori. E spetterà ai consorziati scegliere se, al fine di dotare il consorzio delle risorse necessarie al suo funzionamento, convenga loro procurarsi all'esterno forza lavoro, attrezzature e know how, oppure conferire allo stesso in tutto o in parte ciò di cui già dispongono le imprese di essi consorziati. La scelta sarà dettata dalla dimensione imprenditoriale che i consorziati intendono attribuire al consorzio ma, affinché questo risponda alle caratteristiche prescritte dalla legge, dovrà essere dotato della necessaria strumentazione.

La concreta operatività del consorzio stabile nell'ambito dei lavori pubblici e, in particolare, la sua partecipazione alle procedure di affidamento di tali lavori, è tuttavia subordinata all'ottenimento della attestazione di qualificazione da parte di un soggetto a ciò abilitato (SOA), condizione prescritta per tutti i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici (art. 8, comma 1, della legge. n. 109/1994 e successive modificazioni). Il consorzio stabile, in particolare, è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica d'importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una delle imprese consorziate già possieda tale qualificazione, oppure che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, oppure che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione e per la fruizione dei meccanismi premiali inerenti al possesso della qualità aziendale, è sufficiente che i relativi requisiti siano posseduti da una delle imprese consorziate. Nel caso la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle previste classifiche, la qualificazione del consorzio è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che la somma si collochi rispettivamente al di sotto, oppure al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Per le gare d'appalto d'importo superiore a 40 miliardi di vecchie lire, 20.658.276 d'euro, per le quali l'offerente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in lavori realizzati da ciascun'impresa consorziata, nel quinquennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio. Va precisato che per i consorzi stabili, per i consorzi di imprese cooperative e per i consorzi di imprese artigiane, nonostante la loro autonoma soggettività giuridica, possono cumularsi, come nelle associazioni temporanee di imprese, i requisiti tecnici, economici e finanziari delle varie imprese che ne fanno parte, ma non anche quelli d'idoneità morale, che debbono essere posseduti da tutte le imprese consorziate (Cons. St. Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507).

Anche per i consorzi stabili vale il disposto (art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) secondo cui gli stessi sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ed a tali consorziati è fatto divieto di partecipare,

in qualsiasi forma, alla medesima gara. Il che lascia intendere che, diversamente, il divieto di partecipazione alla medesima gara non sussiste per i consorziati per conto dei quali il consorzio non ha dichiarato di voler partecipare. È da segnalare, tuttavia, che è vietata (art. 12, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), la partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio stabile e dei soggetti consorziati; ed è prevista, in caso di inosservanza del divieto, la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 353 del codice penale. Il contrasto tra le due norme può essere risolto tenendo conto della successione temporale delle disposizioni e ritenendo, pertanto, intervenuta l'abrogazione implicita del divieto di partecipazione congiunta per i consorziati non indicati come interessati all'esecuzione dei lavori; divieto formulato nella prima versione della legge-quadro per la considerazione, poi superata nella successiva evoluzione legislativa, che il consorzio stabile dovesse costituire mezzo unico ed esclusivo d'aggregazione delle imprese per partecipare congiuntamente e stabilmente alle gare d'appalto di lavori pubblici.

La norma indicata non può, però, essere intesa nel senso che i consorzi stabili in questione debbono necessariamente indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, in quanto questi consorzi possono partecipare alla gara al fine di eseguire in proprio i lavori; deve essere invece intesa nel senso che è facoltà dei consorzi citati ad indicare per quali consorziati concorrono, ove non intendano eseguire direttamente i lavori; in tal caso solo ai soggetti indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; per converso i consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori dei lavori potranno partecipare alla gara individualmente o nelle maniere consentite dalle norme (art. 12, comma 5, terzo periodo della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) (Tar Puglia, Lecce, 26 giugno 2003, n. 4476).

Va comunque tenuto presente che la possibilità di una partecipazione congiunta alla stessa gara del consorzio stabile e dei consorziati non indicati come direttamente interessati all'esecuzione del lavoro, secondo l'orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi di collegamento sostanziale oltre che alle ipotesi di controllo societario, resta preclusa nel caso in cui nel consiglio direttivo del consorzio partecipino amministratori o rappresentanti legali dell'impresa consorziata che ha fatto domanda di partecipazione autonoma alla stessa gara (Cons. St. Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 949). Sui vari possibili casi di partecipazione congiunta di consorzi ed imprese consorziate e su altre questioni interpretative l'Autorità si è già espressa nella determinazione del 29 ottobre 2003, n. 18, concernente «problematiche relative ai consorzi stabili». La possibilità, pertanto, d'una partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio e dell'impresa consorziata è condizionata da una strutturazione flessibile dell'organo deliberante del consorzio in funzione dell'imprescindibile esigenza di salvaguardare comunque la segretezza delle offerte.

Dal momento, poi, che il consorzio stabile implica la costituzione di un'autonoma struttura consortile, è il consorzio come tale — inteso, cioè, come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale — il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione appaltante. Il consorzio stabile è, infatti, dotato di un fondo proprio (consortile) con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante. Ed analogamente a quanto avviene per i consorzi tra cooperative ed imprese artigiane, nei consorzi stabili il rapporto intercorrente tra consorzio ed imprese consorziate può essere ricondotto al rapporto tra società commerciale e socio, così come l'ipotesi di contemporanea partecipazione a gara di un consorzio e di una impresa associata deve essere assimilato all'ipotesi di partecipazione a gara di due società aventi lo stesso socio di maggioranza o di un imprenditore individuale che sia anche socio di maggioranza di una società commerciale partecipante; con la conseguenza che il divieto di contemporanea partecipazione, quale appare desumibile dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, si riferisce alle ipotesi nelle quali l'impresa individuale assuma una propria rilevanza anche all'interno della formazione associativa, non anche quando lo strumento associativo abbia una sua completa autonomia, senza che vengano in alcun rilievo le imprese associate (Tar Sicilia, Pal. 7 novembre 1997, n. 1707).

Il vincolo in base al quale le imprese consorziate eseguono i lavori deriva dall'assegnazione fatta dal consorzio; assegnazione che non è un contratto di appalto e nemmeno un subappalto bensì un atto unilaterale ricettizio del consorzio medesimo. Il vincolo per l'impresa assegnataria deriva dallo stesso rapporto consortile in forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura consortile l'incarico di stipulare contratti d'appalto per loro conto ed in nome del consorzio e di indicare, di volta in volta, a quale tra loro assegnare e far eseguire i lavori. Non vi è, pertanto, una duplicità di contratti di appalto (un appalto della stazione appaltante al consorzio ed un subappalto del consorzio alle imprese consorziate) ma un unico contratto che il consorzio stipula in nome proprio ma per conto delle imprese consorziate (Tar Lombardia, 4 febbraio 1988, n. 71). Queste considerazioni conducono ad affermare che gli atti mediante i quali i consorzi stabili organizzano l'esecuzione mediante l'assegnazione ad uno o più dei consorziati non hanno rilevanza esterna. Riconosciuto tale assunto, non può non riconoscersi anche quello inverso, per il quale il consorzio può procedere, ad esempio in caso di inadempimento del consorziato, alla revoca dell'assegnazione originaria ed alla assegnazione ad un altro consorziato, che non abbia però partecipato autonomamente alla gara, oppure all'imputazione a se stesso dei lavori, senza che ciò comporti modificazione dell'offerta.

In merito al quesito relativo al rispetto della norma (art. 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che prescrive che le attestazioni di qualificazioni delle imprese appartenenti ad un consorzio stabile devono riportare la segnalazione di tale fatto, va ricordato che nella delibera del 25 feb-

braio 2004, n. 35 — inerente le tariffe minime da applicarsi in casi di variazioni minime delle attestazioni di qualificazioni — l'Autorità è già intervenuta specificando che nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio stabile l'attestazione di qualificazione di questa impresa deve essere modificata inserendo questa ulteriore informazione.

In base alle svolte considerazioni, ad integrazione e specificazione di quanto già espresso nelle determinazioni dell'8 febbraio 2001, n. 6, del 16 ottobre 2002, n. 27, del 29 ottobre 2003, n. 18 e del 10 marzo 2004, n. 2, si è dell'avviso che i consorzi stabili:

a) devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in forme diverse da quella dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articoli da 2602 a 2620 del codice civile quale ad esempio la società cooperativa consortile;

b) possono essere costituiti anche nelle forme delle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile — e cioè delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice, delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata — aventi, però, come oggetto sociale lo scopo consortile (art. 2615-*ter* del codice civile);

c) devono essere costituiti con contratto in forma pubblica;

d) devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione consorzio stabile;

e) devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l'indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

f) devono avere una durata minima non inferiore a cinque anni;

g) devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e, pertanto, l'oggetto sociale non può prevedere l'estensione ad ulteriori attività, fermo restando che può essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che sia, però, strumentale al conseguimento di quello che la legge prescrive come scopo istituzionale;

h) devono essere costituiti da soggetti tutti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA;

i) possono essere costituiti esclusivamente da imprese individuali, da imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e, quindi, non possono far parte del consorzio stabile né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, né i consorzi di imprese artigiane, né i consorzi stabili e né i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici;

j) devono essere stati costituiti dopo il 1° marzo 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni) in quanto soltanto dopo tale data le imprese possono avere acquisito l'attestazione di qualificazione;

k) possono eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorché in gara abbiano indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori;

l) comportano — per le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione dei suddetti consorzi stabili — l'obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, al fine che queste provvedano a rilasciare — con il pagamento da parte dell'impresa consorziata della tariffa (cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno) stabilita nella delibera n. 35/2004 — una attestazione di qualificazione che sia modificata rispetto a quella precedente con l'inserimento di tale partecipazione.

Roma, 9 giugno 2004

Il presidente: GARRI

04A06666

DELIBERAZIONE 9 giugno 2004.

Acquisti di cosa futura, gestione INAIL. (Deliberazione n. 105).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

Questa Autorità è stata interessata della problematica relativa ad affidamenti di lavori pubblici effettuati dall'INAIL, in deroga alla disciplina normativa e regolamentare di settore, mediante il ricorso all'istituto della compravendita di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile.

Dato il rilievo della questione si è ritenuto opportuno esaminare la fattispecie di cui trattasi al fine di fornire chiarimenti ed indirizzi agli operatori del settore.

Ritenuto in diritto.

Preliminarmente deve rilevarsi che questa Autorità si è già espressa in merito a procedure concorsuali difformi da quelle previste nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in particolare nella determinazione n. 22 del 30 luglio 2002, nella quale è stato espresso avviso per cui non è consentito realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse o destinate ad un uso pubblico mediante schemi procedimentali

differenti rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge quadro e, più in generale, dalla normativa di settore.

Deve, infatti, evidenziarsi che l'art. 19, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce espressamente che i «lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6» (lavori in economia).

Le suddette procedure di aggiudicazione rappresentano, dunque, l'ordinario sistema di affidamento delle opere pubbliche.

Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorso alla compravendita di cosa futura, disciplinato dall'art. 1472 del codice civile, costituisce un'ipotesi eccezionale e marginale per l'acquisizione di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, dovendo queste ultime sempre valutare preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e, solo ove ne verifichino la non praticabilità in relazione a specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità, scelgano di acquisire l'immobile secondo la procedura della compravendita di cosa futura. Valutazioni, queste, indispensabili affinché l'agire amministrativo possa considerarsi conforme ai principi costituzionali del buon andamento, della trasparenza, dell'efficienza ed economicità.

È quanto affermato, sull'argomento, anche dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, che con parere n. 38/99 (e precedenti pareri, n. 1368/93, 1046/96 e 596/99), ha individuato le circostanze eccezionali in presenza delle quali appare possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale.

L'adunanza generale, infatti, condividendo le preoccupazioni espresse anche dalla Corte dei conti (Sez. Contr. Stato 24 novembre 1995, n. 150), in merito al possibile abuso del ricorso alla compravendita di cosa futura per l'acquisizione di un'opera pubblica con finalità, o quanto meno, risultati elusivi della normativa interna e comunitaria in tema di appalti di opere pubbliche, ha sostenuto la necessità di apporre rigorosi limiti esterni ed interni al potere di contrattare in questa forma, che così possono riassumersi: *a)* l'espletamento di una preventiva gara informale, qualora l'area non sia puntualmente localizzabile; *b)* l'immobile da acquistare possegga caratteristiche che lo rendono infungibile, per effetto ad esempio, della localizzazione in una specifica zona del territorio; *c)* l'immobile abbia la destinazione urbanistica prevista dal PRG; *d)* sia compiuta una valutazione costi-benefici; *e)* il titolo di proprietà dell'area deve essere acquisito dal venditore in epoca «non sospetta» rispetto alla determinazione dell'amministrazione di munirsi del bene; *f)* l'oggetto del contratto sia esaustivamente determinato sin dal momento della stipula; *g)* verifica del possesso, da parte del venditore, di sufficienti requisiti di capacità economica che valgano ad assicurare in via preventiva l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, requisiti che devono preesistere alla stipulazione del contratto.

Precisa, inoltre, l'adunanza generale, che per il legittimo ricorso all'istituto *de quo*, «l'amministrazione, sulla base di una puntuale, completa e trasparente attività istruttoria, dovrà dare conto di una serie complessa di accertamenti e valutazioni, il cui rispetto non può non incidere sulla legittimità della scelta discrezionale di addivenire alla formalizzazione del tipo contrattuale in parola».

Di tali attività istruttorie il suddetto parere fornisce uno schema procedimentale che, pur non rappresentando un complesso di regole esaustive, costituisce un criterio di orientamento per amministratori il cui operato sia ispirato ai principi costituzionali del buon andamento, della trasparenza, dell'efficienza e della economicità.

Il suddetto schema procedimentale, che si articola su tre livelli, può essere sintetizzato come segue:

A) Istruttorio.

A.1 Individuazione preliminare delle effettive esigenze funzionali che debbono essere soddisfatte dal bene che si va ad acquistare con riferimento a tre concorrenti elementi: quantitativo, qualitativo e temporale.

A.2 Verifica che le predette esigenze possano essere adeguatamente soddisfatte unicamente da beni dotati di ben individuate caratteristiche strutturali e topografiche.

A.3 Accertamento negativo della mancanza di immobili di proprietà pubblica già esistenti nelle aree interessate, che possano essere proficuamente utilizzati, seppur con eventuali interventi di manutenzione e ristrutturazione di esecuzione non eccessivamente difficoltosa o dispendiosa.

A.4 All'esito delle predette ricognizioni si dovrà verificare ulteriormente l'esistenza di un'area o di aree inedificate private motivatamente ritenute idonee all'uso pubblico secondo la verifica sub A2, che le rendano «infungibili» rispetto ai bisogni dell'amministrazione.

A.5 Puntuale valutazione del rapporto costi benefici, mettendo a confronto i benefici complessivamente ricavabili dal ricorso alla compravendita, rispetto a quelli conseguibili ricorrendo agli ordinari e normali procedimenti di realizzazione dell'opera: acquisizione coattiva dell'area e affidamento mediante contratto d'appalto.

A.6 Verifica del possesso, da parte del venditore, di sufficienti requisiti di capacità economica che valgano ad assicurare in via preventiva l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, requisiti che devono preesistere alla stipulazione del contratto.

A.7 Titolo di proprietà dell'area acquisito dal venditore in epoca non sospetta rispetto alla determinazione dell'amministrazione di munirsi del bene. Ciò, evidentemente, al fine di evitare che l'acquisto del terreno sia finalizzato alla precostituzione di una sorta di titolo di prelazione di fatto, rispetto ad altri potenziali offerenti o concorrenti.

B) Procedimentale.

B.1 Nel caso di localizzazione del terreno (su cui realizzare l'edificio) non di natura puntuale ed esclusiva ma riferibile ad una zona, più o meno vasta con pluralità di proprietari dei vari lotti ivi ricompresi, sussiste la necessità, in linea di massima, di garantire una preventiva gara informale, onde limitare il pericolo di favoritismi o collusioni tra privato e p.a.

B.2 Una volta che l'accurata istruttoria ricondotta secondo le indicazioni sub A faccia ritenere preferibile il ricorso alla vendita di cosa futura, dovrà rispettarsi lo schema normativo di tale tipo contrattuale anche al fine di non provocare confusioni, in sede interpretativa con altre figure negoziali.

B.3 Sempre al fine di ricondurre lo schema contrattuale nel tipo legale, dovranno evitarsi clausole di comportamento che possano far confondere la figura dell'amministrazione acquirente con quella di un'amministrazione appaltante. Pertanto, dovrà evitarsi il riferimento ad attività progettuali in senso proprio poste in essere, preventivamente, dall'amministrazione, le quali ove eventualmente effettuate rileveranno non come oggetto contrattuale ma solo come parametro interno all'amministrazione per determinare le caratteristiche oggettive richieste all'immobile futuro secondo quanto già rilevato sub B2.

C) Negoziale.

Sul piano negoziale infine, cioè nella fase di esecuzione del rapporto ormai instaurato, dovranno evitarsi comportamenti che generino confusione sul ruolo dell'amministrazione, come soggetto cioè che assuma i comportamenti di un reale acquirente e non di un dissimulato appaltante. L'amministrazione cioè dovrà astenersi da ogni ingerenza sul processo di produzione del bene, limitandosi soltanto a quelle attività eventuali di verifica collaborazione in corso d'opera, insite nelle clausole generali della buona fede, correttezza e diligenza, che tuttavia non debbono assumere forme di compartecipazione nelle cure, rischi, iniziative, e spese che restano tutte di competenza esclusiva del venditore.

Le indicazioni fornite in merito all'istituto *de quo* dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, rappresentano, dunque, dei criteri di orientamento necessari affinché l'agire amministrativo sia ispirato ai principi costituzionali del buon andamento, della trasparenza, dell'efficienza ed economicità.

Dai predetti criteri emerge che il ricorso alla compravendita di cosa futura costituisce ipotesi «specialissima e marginalissima».

Ciò nonostante, questa Autorità ha avuto modo di constatare il frequente utilizzo dell'istituto in esame, da parte dell'INAIL nelle politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare, con particolare riferimento agli interventi di edilizia sanitaria.

Circostanza, questa, peraltro già nota al commissario straordinario dell'Istituto, il quale ha provveduto ad inserire, tra gli obiettivi primari del mandato commissariale, la revisione degli schemi contrattuali, ed in particolare della tipologia di cui trattasi, al fine di rendere più trasparente l'utilizzazione dei fondi da destinare ai suddetti investimenti immobiliari.

A tale scopo, con delibere n. 391 e n. 1001 del 2003 il commissario straordinario dell'INAIL ha approvato i regolamenti per gli investimenti immobiliari, nei settori sanitario, universitario, di pubblica utilità, istituzionale.

In tali regolamenti, ad eccezione di quello relativo gli investimenti istituzionali (per il quale è previsto solo l'appalto), è stabilito che «Nel caso di immobili da realizzare l'Istituto valuterà la possibilità di ricorrere all'appalto, che rappresenta la procedura ordinaria di realizzazione delle opere pubbliche ovvero alla compravendita di cosa futura, qualora ne ravvisi l'utilità in relazione a motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità sulla base della documentazione fornita».

Negli stessi vengono, poi, indicati gli adempimenti necessari per il ricorso all'istituto *de quo*, tra i quali la richiesta, alle amministrazioni interessate, di dichiarazioni attestanti l'infungibilità del bene, per caratteristiche strutturali e topografiche e la perfetta rispondenza dello stesso alle proprie esigenze; la mancanza nella zona indicata nel decreto di immobili di proprietà pubblica che possano essere proficuamente utilizzati; la solidità e capacità economica del soggetto venditore; la proprietà dell'area o dell'immobile in capo al soggetto venditore; la conformità del bene realizzato o realizzando con le previsioni urbanistiche di zona.

Nei suddetti regolamenti, pertanto, sono stati recepiti gli indirizzi dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, nel citato parere n. 38/99, in materia di compravendita di cosa futura, con la previsione che la possibilità di ricorrere a tale istituto è limitata alla presenza delle circostanze ivi indicate, rimanendo l'appalto la procedura ordinaria di realizzazione delle opere.

Si rileva, tuttavia, che dal testo delle disposizioni regolamentari sopra riportate, ed in particolare dall'inciso «l'Istituto valuterà la possibilità di ricorrere all'appalto, (...) ovvero alla compravendita di cosa futura, qualora ne ravvisi l'utilità (...)» sembra comunque derivare che la scelta dell'una o dell'altra procedura sia rimessa ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione, poiché il ricorso all'acquisto di cosa futura non viene disciplinato come ipotesi «eccezionalissima e marginalissima» ai sensi delle indicazioni del Consiglio di Stato, ma come semplice «alternativa» all'appalto. Pertanto, si ritiene che così strutturati i regolamenti in esame possano costituire un veicolo per eludere la normativa in materia di lavori pubblici, ai sensi della quale (art. 19, legge n. 109/1994 e s.m.) questi ultimi possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.

Deve, in ogni caso, evidenziarsi, che precedentemente all'adozione dei suddetti regolamenti, nell'attività contrattuale posta in essere dall'INAIL, si è potuto constatare che la compravendita di cosa futura ha costituito in passato e comunque fino alla data di commissariamento dell'Ente la procedura usuale per l'ac-

quisizione (*rectius* realizzazione) di edifici da parte dell'Istituto, sovente in assenza delle condizioni legittimanti il ricorso al medesimo istituto.

Nelle fattispecie sottoposte all'attenzione dell'Autorità, riferite principalmente ad interventi di edilizia sanitaria, sono state, infatti, rilevate le seguenti circostanze:

l'acquisto, da parte dei venditori, del titolo di proprietà dell'area interessata dagli interventi da realizzare, in epoca «sospetta» rispetto alla determinazione dell'amministrazione di munirsi del bene;

l'assenza di adeguata attività comparativa tra costi e benefici, pregressa rispetto alla stipula dei contratti, che giustifichi il ricorso alla procedura *de qua*, in luogo dell'appalto. Al riguardo, l'Istituto ha, infatti, sostenuto di non disporre di strutture tecniche sufficienti a mettere in atto un numero di gare tale da impegnare tutte le risorse finanziarie disponibili per gli investimenti immobiliari dell'Istituto. In sostanza, l'Istituto è ricorso all'acquisto di cosa futura, senza procedere alla valutazione di cui si tratta, ritenendo semplicemente non applicabile la legge quadro, sia per l'impossibilità di effettuare gare a causa della carenza di strutture tecniche adeguate, sia per la natura delle opere (in particolare, quelle relative all'edilizia sanitaria sono considerate opere destinate immediatamente a fini di investimento e solo mediatamente a scopi di pubblico interesse, pertanto prive delle caratteristiche di opera pubblica o di pubblico interesse);

il mancato possesso, da parte dei venditori, di requisiti di capacità economica tali da consentire di provvedere in proprio alla realizzazione dell'opera, che l'amministrazione acquirente deve provvedere a pagare solo al momento della consegna finale;

l'utilizzo di procedimenti derogatori delle prescrizioni urbanistiche, incompatibile con l'istituto in esame;

infine, con riferimento all'aspetto dell'infungibilità del bene, da considerarsi tale ad esempio, per effetto della localizzazione in una specifica zona del territorio, deve osservarsi quanto segue.

In ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, nel corso dell'esame della problematica *de qua*, da parte dell'Autorità, è emerso che le scelte relative agli investimenti immobiliari da parte dell'INAIL, sovente derivano da programmazioni governative, dirette all'individuazione degli interventi da realizzare mediante i c.d. «fondi disponibili» dell'Ente, con specifica indicazione della localizzazione degli stessi in determinate aree; circostanza questa, che consente di riconoscere, secondo l'indirizzo del Consiglio di Stato riportato nei citati pareri, il carattere dell'infungibilità ai relativi interventi.

Ad ogni modo, preme evidenziare che, pur in presenza del suddetto requisito dell'infungibilità, al fine di ritenere legittimo il ricorso alla tipologia contrattuale in esame, devono comunque contestualmente sussistere anche gli altri presupposti eccezionali sopra indicati.

Con riferimento a tale aspetto, pertanto, può affermarsi in linea generale che il criterio dell'infungibilità può costituire un elemento differenziale tra ricorso all'istituto in esame «volontario» e ricorso «condizionato» da programmazioni di enti previste da norme o da atti di indirizzo politico.

Nel primo caso, infatti, il ricorso all'acquisto di cosa futura deriva da scelte dell'amministrazione fondate su quella preventiva «valutazione» circa la non praticabilità delle ordinarie procedure di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, in relazione a specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità, illustrata in premessa.

In presenza di simili circostanze, pertanto, il procedimento per addivenire alla stipula del contratto di cui trattasi, non può che essere quello indicato dall'Adunanza generale, che trae origine dalla fase «istruttoria» di cui al paragrafo A), per cui l'amministrazione interessata dovrà previamente verificare che l'immobile da acquistare possegga caratteristiche che lo rendono infungibile, dando conto dei predetti «accertamenti e valutazioni» (par. A), dai quali dipende la legittimità della scelta discrezionale.

Diverso è il caso in cui il ricorso all'acquisto di cosa futura sia «condizionato» da scelte programmatiche di altre amministrazioni previste in norme o in atti di indirizzo politico.

Nei predetti casi, infatti, può verificarsi che tali norme o atti di indirizzo individuino in maniera specifica gli immobili da «acquistare», anche con riferimento alla localizzazione degli stessi in determinate aree, per cui non risulta possibile per l'amministrazione «attuatrice» degli stessi, compiere quella serie di «accertamenti» costituenti la fase istruttoria del procedimento, di cui al paragrafo A), necessari al fine di verificare la sussistenza per gli stessi, del requisito dell'infungibilità.

Tuttavia, deve rilevarsi che la specifica individuazione degli immobili da acquistare, con relativa localizzazione, mediante documenti di programmazione, costituendo un «vincolo» per la stessa amministrazione «attuatrice», tale da consentirle di realizzare solo ed esclusivamente «quel bene situato in quella determinata area», sembra consentire comunque di riconoscere (secondo l'indirizzo dell'Adunanza generale) il carattere dell'infungibilità agli interventi *de quibus*, in quanto *unicum* non acquisibile in altri modi da parte della suddetta amministrazione.

In simili circostanze il ricorso all'istituto *de quo* troverebbe, dunque, il presupposto in scelte compiute in sede di programmazione degli interventi, dalle quali deriva, per le motivazioni espresse, l'infungibilità degli stessi, fermo restando, in ogni caso, che l'amministrazione «attuatrice» dovrà comunque procedere alle ulteriori «valutazioni» (rapporto costi-benefici; acquisito dal venditore in epoca «non sospetta»; destinazione urbanistica conforme al PRG; capacità economica, ecc.) indicate dall'Adunanza generale, nel rispetto delle quali il relativo procedimento potrà considerarsi legittimo.

Ad ogni modo, il ricorso all'acquisto di cosa futura, sia «volontario» sia «condizionato» (nel senso sopra illustrato), in quanto retto da una disciplina che deroga

alla normativa sugli appalti, deve rappresentare una procedura alla quale è possibile ricorrere solo in presenza delle indicate «circostanze eccezionali», costituendo le procedure di aggiudicazione di cui alla legge quadro, l'ordinario sistema di realizzazione delle opere pubbliche.

Sulla base delle considerazioni espresse, e dell'esame svolto da questa Autorità, in merito all'utilizzo dell'istituto *de quo* da parte dell'INAIL, si ritiene che al fine di stabilire la legittimità delle relative procedure in corso, occorre, da parte dello stesso Istituto, una previa verifica dei singoli contratti, volta all'accertamento dell'esistenza delle indicate «condizioni eccezionali» e, ove queste ultime non vengano ravvisate, la conseguente valutazione circa l'opportunità di procedere all'annullamento in autotutela delle stesse.

In merito all'esercizio di siffatto potere da parte dell'Istituto, tuttavia, preme evidenziare che la suddetta valutazione, secondo l'avviso espresso dall'Autorità nella determinazione n. 17 del 10 luglio 2002, dovrebbe tener conto della esatta individuazione degli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità.

Fra gli elementi che devono formare oggetto di apprezzamento da parte dell'Ente, oltre a quello attinente all'economicità dell'azione amministrativa, che potrebbe venir meno nel caso si disponesse l'annullamento quando i lavori sono in una fase di esecuzione avanzata, vi è quello che attiene alla tutela dell'interesse della collettività alla fruibilità dei presidi ospedalieri, secondo l'attuale programmazione temporale, che potrebbe risultare compromessa nel caso si disponesse l'annullamento delle procedure poste in essere. Occorre, dunque, tener conto dei suddetti elementi, nonché degli affidamenti ingenerati nella parte venditrice.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Ritiene che:

il ricorso alla compravendita di cosa futura, disciplinato dall'art. 1472 del codice civile, costituisce un'ipotesi eccezionale e marginale per l'acquisizione di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, dovendo queste ultime sempre valutare preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e, solo ove ne verifichino la non praticabilità in relazione a specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità, possono acquisire l'immobile con la procedura della compravendita di cosa futura, purché sussistano i presupposti e siano rispettate le condizioni all'uopo indicate dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, nel parere n. 38/99;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione all'INAIL.

Roma, 9 giugno 2004

Il presidente: GARRI

04A06665

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004)*, **coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto dagli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa»;

c) il comma 2 è abrogato:

d) al comma 3, le parole: «Il commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo

n. 270, il commissario straordinario», e le parole: «al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2003, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2004) come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Funzioni del commissario straordinario)*. — 1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

2. *(Abrogato).*

3. *Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario* può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza *al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1.*

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3».

Art. 2.

Programma di ristrutturazione

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quindici»; le parole: «sentito il commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»;

00a) al comma 1-bis, le parole: «Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,»;

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-*bis*, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, *tempestivamente,* in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270»;

b-bis) al comma 4, le parole: «su richiesta del commissario» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il commissario»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione)*. — 1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro undici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, *sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3*, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270. *La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili*;

1-*bis*. *Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 1*, cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo, *considerando specificamente, anche ai fini di cui all'art. 4*-bis, *la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria.* Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al

pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'art. 70 del decreto legislativo n. 270.

4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

Art. 3.

Concordato

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» *e dopo le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono inserite le seguenti: «nonché a società da questi partecipate»;*

c) al comma 1 dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate *o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.* Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato»;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce»;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione»;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione*; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.* Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. *Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7.* I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. *I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione* sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma»;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli

ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. *Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto»;*

m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; *nel quarto periodo, dopo le parole: «I creditori che non fanno pervenire il proprio voto», sono inserite le seguenti: «o che non si legittimano al voto» e le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»;* il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso *la maggioranza di cui al comma 8,* può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili»;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società . Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva»;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera *a)* del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4-*bis (Concordato)*. — 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, *o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria;* in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, *nonché a società da questi partecipate*, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'art. 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. *Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.*

3. *(Comma soppresso).*

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il

commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.

5. *La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.* Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. *Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.*

7. *Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6 il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.*

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole *dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.* Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole *dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.* I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto *o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato.*

9. *Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.*

10. *La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva.*

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura».

Art. 4.

Accertamento del passivo

1. L'articolo 4-*ter* del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*ter (Accertamento del passivo).* — 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. *Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato,* si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis*, anche in caso di mancata approvazione del concordato».

Art. 4-bis.

Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)*. — 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale».

Art. 4-ter.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle attività produttive»;

b) al comma 2, le parole: «al Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero delle attività produttive».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo)*. — 1. *Il Ministero delle attività produttive,* dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario richiede *al Ministero delle attività produttive* l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro».

Art. 4-quater

Disposizioni in materia di azioni revocatorie

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 49» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 49 e 91» e le parole: «anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Azioni revocatorie)*. — 1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste *dagli articoli 49 e 91* del decreto legislativo n. 270 *anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.*

1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'art. 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento».

Art. 5.

Commissario straordinario

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999), come modificato dalla presente legge:

«Art. 38 *(Nomina del commissario straordinario)*. — 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».

Art. 6.
Misure per le imprese di autotrasporto

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-*ter*. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-*bis*, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto)*. — 1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, *o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,* nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A06865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Nizza (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Nizza è modificata come segue: i distretti di Hauten Alpes, Alpes de Haute Provence e Alpes Maritimes.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A06802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica al «Fondo pensione nazionale previdenza complementare per i lavoratori della scuola - Fondo scuola Espero», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 giugno 2004, al «Fondo pensione nazionale previdenza complementare per i lavoratori della scuola - Fondo scuola Espero», con sede in Roma, via Napoleone III n. 8, è riconosciuta la personalità giuridica.

04A06800

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Navale assicurazioni S.p.a.» in Ferrara

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 5 settembre 2003, il consiglio di amministrazione della società Navale assicurazioni S.p.a., in data 30 marzo 2004, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 15.750.000. Alla data del 31 marzo 2004 sono stati versati euro 15.473.742.

Il capitale sociale della Navale assicurazioni S.p.a. ammonta, pertanto, ad euro 25.973.742.

04A06801

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401156/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.